

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA N. 16840 DEL 5 LUGLIO 2013.

(Precisazione delle conclusioni - mancata riproposizione della domanda)

La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa dalla parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa. A tale diversa opzione si è giunti sulla base dell'interpretazione dell'art. 189 c.p.c., come novellato nel 1190/1995, ed alla luce dei principi che esaltano il contraddittorio e tutelano il giusto processo come ragionevole durata, presenti nell'art 111 Cost. riformato.